

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXIV.

SEDUTA DI SABATO 29 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

	PAG.		PAG.
INDICE			
Congedi:		SULLO, Relatore	416
PRESIDENTE	413	GIAVI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.	417
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aereo di Torino del 4 maggio 1949 (626)	414	PRESIDENTE	417
PRESIDENTE	414, 415	La seduta comincia alle 9.20.	
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	414, 415	Sono presenti:	
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	414	Amendola Giorgio, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavinato, Ceccherini, Chiaramello, Corbino, Costa, De Palma, Ghislandi, Giannini Guglielmo, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Mannironi, Martinelli, Nitti, Pesenti, Ponti, Proia, Saggin, Schiratti, Scocà, Sullo, Tosi, Troisi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zerbi.	
SAGGIN	415	Intervengono i Sottosegretari di Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andreotti, per il tesoro, Giavi e per le finanze, Castelli Edgardo e Colitto.	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.	
Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale stabile in attività di servizio ed in quiescenza (<i>Approvato alla V Commissione permanente del Senato</i>) (808)	415	(E approvato).	
PRESIDENTE	415, 416	Congedi.	
SULLO, <i>Relatore</i>	415	PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dossetti e Salizzoni.	
Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrisondersi ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici dal 1° luglio al 30 settembre 1949 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (823)	416		
PRESIDENTE	416, 417		

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Provvedimenti a favore delle famiglie delle
vittime dell'incidente aviatorio di Torino
del 4 maggio 1949. (626).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949. (626).

Ricordo che il disegno di legge fu già esaminato nelle precedenti sedute del 21 luglio 1949 e del 25 corrente. In quest'ultima seduta il provvedimento stesso fu sospeso — in seguito ad eccezione sollevata dall'onorevole Petrilli circa la possibilità del prelevamento della somma ai sensi delle norme di contabilità di Stato — per dar modo al relatore onorevole Chiaramello e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di modificare l'articolo 2 in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 81 della Costituzione e nella legge di contabilità dello Stato.

L'onorevole Sottosegretario di Stato Andreotti prospetta oggi una soluzione che egli avrebbe concordata col relatore e con il Ministero del tesoro e cioè l'articolo 2 verrebbe così modificato:

« È autorizzata la concessione a favore del fondo previsto dal precedente articolo, di un contributo di lire 30.817.896 pari alla somma introitata a titolo di tassa di lotteria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sui concorsi pronostici svoltisi, con preventiva dichiarazione della devoluzione degli utili per le famiglie delle vittime dell'incidente, nella giornata dell'8 maggio 1949.

Ai termini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla spesa di cui al precedente comma, si farà fronte con riduzione di pari importo del Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Concretata ormai la disposizione mediante la quale si elimina ogni dubbio relativo alla possibilità o meno di imputare una variazione di spesa nel bilancio chiusosi al 30 giugno, non volevo pregiudicare tale questione

di ordine generale sulla quale il Ministro del tesoro chiederà appunto in questi giorni un parere collegiale per considerare questo problema in tutta la sua portata. Desideravo rilevare al riguardo che, effettivamente, fin qui, è stata ammessa questa possibilità tanto è vero che io conosco diversi provvedimenti, che potrei citare, per i quali è stata apportata una modifica, sia pure dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Tuttavia ciò che in questo caso deve prevalere è la considerazione che il provvedimento in esame ha carattere di urgenza.

L'eccezione avanzata nella scorsa seduta dall'onorevole Petrilli non avrebbe più consistenza secondo questa formula (superando la rigidità prevista dalla contabilità generale dello Stato, che contempla in questi casi una apposita norma legislativa); cioè la proposta che oggi si fa non è quella di prelevare, puramente e semplicemente, delle somme dal fondo delle spese impreviste, ma di apportare una variazione al bilancio in conseguenza di una spesa di carattere eccezionale.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Concordo con quanto ha proposto l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le eccezioni a cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario di Stato, già attuate con provvedimenti che incidono sull'esercizio scaduto, devo confermare che effettivamente eccezioni del genere se ne sono avute; tuttavia, ciò che rende più cauti in questa materia è il fatto che il Senato ha respinto poco tempo fa un provvedimento che presentava analogie con il provvedimento attualmente sottoposto al nostro esame.

Pertanto, il giorno in cui uno dei due rami del Parlamento assume una certa posizione su un determinato argomento, l'altro non può che andare molto cauto nel prendere determinazioni sull'argomento stesso. Nel caso in esame sembra tuttavia anche a me che le eccezioni sollevate la volta scorsa dall'onorevole Petrilli si possano ritenere superate a questo riguardo.

Comunque, i colleghi conoscono i termini della questione. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nella formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato e che è stata precedentemente letta.

(È approvato).

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. In sede

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1949

di coordinamento bisognerà allora modificare l'articolo 1, già approvato nella precedente seduta, nel senso che alle parole « i proventi indicati » si sostituiscano le altre « il contributo indicato ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'articolo 1 va corretto nel senso suindicato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 3:

« L'intero ammontare del fondo sarà erogato in favore dei congiunti che erano conviventi ed a carico delle vittime o che da esse ricevevano in tutto o in parte i mezzi di sostentamento.

Nelle erogazioni si terrà conto del grado di parentela o di affinità con le vittime e delle condizioni economiche dei destinatari ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Le erogazioni saranno deliberate da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:

- 1°) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo;
- 2°) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 3°) dal sindaco del comune di Torino;
- 4°) da un rappresentante del C.O.N.I.;
- 5°) da un rappresentante della F.I.G.C.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri disimpegna le funzioni di segretario ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Sarebbe preferibile, nel testo di questo articolo 4, di indicare per intero le denominazioni del C.O.N.I. e della F.I.G.C., anziché indicare solo le sigle e cioè per la prima sarebbe bene mettere « Comitato olimpico nazionale italiano » e, per la seconda, « Federazione italiana giuoco calcio ».

(Così rimane stabilito).

SAGGIN. Non so se sia il caso di mettere in questa Commissione anche un rappresentante del « Torino », perché, siccome nell'articolo precedente si parla « delle condizioni economiche dei destinatari », un membro della

squadra di calcio del « Torino » potrebbe essere la persona più adatta per dare notizie in merito alle condizioni economiche dei destinatari.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. La difficoltà di mettere nella Commissione anche un rappresentante del « Torino » deriva da due ordini di esigenze: in primo luogo, una esigenza delle famiglie delle vittime, poiché sapete che è pendente una vertenza fra esse e l'Amministrazione del « Torino »; in secondo luogo, una esigenza del « Torino », per cui esso deve far fronte alle eventuali necessità con mezzi propri.

Noi dobbiamo tener presente che si tratta di un'opera assistenziale alle famiglie. Per quel che riguarda il « Torino », il problema assume un altro aspetto.

SAGGIN. Queste spiegazioni mi convincono e ritiro la mia proposta di includere un membro della squadra di calcio del « Torino ».

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 4 testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza. (Approvato dalla V commissione permanente del Senato). (808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza.

Invito l'onorevole Sullo a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla V Commissione (finanze e tesoro) del Senato.

SULLO, *Relatore*. La legislazione, di cui è fondamentale il regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, stabilisce una particolare forma di arrotondamento per gli stipendi, gli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1949

assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza. Stabilisce cioè che l'arrotondamento venga fatto nel seguente modo: dalla somma annuale lorda si detraggono le ritenute che sono dovute, si fa quindi l'arrotondamento su tale somma netta effettuando, nella ripartizione in dodicesimi, l'arrotondamento di ciascuna rata e variando la prima in guisa da non alterare l'importo complessivo annuo. Successivamente, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, numero 1734, vennero dettate nuove norme per i pagamenti da farsi dalle pubbliche Amministrazioni nel senso che si dovevano distinguere i pagamenti stessi in due categorie: fino a lire 5000 e da lire 5000 in poi, disponendo che alla prima categoria si applicasse l'arrotondamento alla lira e alla seconda quello di cinque lire.

Per difficoltà di calcoli in pratica tutto ciò non avviene perché, in base ad una prassi che si è costituita col consenso del Ministero del tesoro, si usa arrotondare il netto mensile determinandolo nel seguente modo: si detrae dalla somma lorda annua l'ammontare complessivo di tutte le ritenute non arrotondate; si divide questa differenza, pure non arrotondata, per 12 ed infine si arrotonda il quoziente alla lira, previa detrazione del bollo di quietanza.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame viene riconosciuta la prassi relativa a questo sistema di arrotondamento eseguito anteriormente alla entrata in vigore della legge in esame.

Questa disposizione non riguarda l'Amministrazione delle ferrovie, la quale segue un diverso sistema contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 1.

Trattandosi di un disegno di legge che sana una prassi già seguita, non posso che proporre l'approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dei due articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« In deroga all'articolo 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, ed all'articolo 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, per gli stipendi, gli assegni fissi e le altre

competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza, l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

Per gli stipendi ed assegni la cui misura è stabilita ad anno, l'importo netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate, dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla lira le singole competenze mensili nonché le ritenute gravanti le competenze medesime ».

(È approvato).

ART. 2.

« È riconosciuta efficacia all'arrotondamento eventuale operato dalle pubbliche Amministrazioni con i criteri di cui all'articolo 1 antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti statali e degli altri Enti pubblici dal 1° luglio al 30 settembre 1949. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (823).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti statali e degli altri Enti pubblici dal 1° luglio al 30 settembre 1949. (823).

Invito l'onorevole Sullo a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla V Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato.

SULLO, Relatore. Come i colleghi ricorderanno, si preferì, in occasione della discussione del disegno di legge relativo al trattamento economico per gli statali, di continuare

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1949

nella prassi di considerare, trimestre per trimestre, l'indennità di carovita.

Ci troviamo oggi a dover riconfermare l'indennità caro-vita per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre scorso nella stessa misura di cui al trimestre precedente.

Vi sarebbe da osservare a questo punto che, essendo ormai giunti al 29 ottobre, si potrebbe forse stabilire legislativamente, senza bisogno quindi di fare un altro provvedimento, la misura dell'indennità di carovita da adottare anche per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1949.

A questo fine sarebbe però opportuno di conoscere il parere dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Giavi, Sottosegretario di Stato per il tesoro di esprimere il parere del Governo.

GIAVI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ritengo necessario che il provvedimento venga approvato così com'è stato redatto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per il trimestre 1° luglio-30 settembre 1949 ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aereo di Torino del 4 maggio 1949 ». (626):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza ». (808):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici dal 1° luglio al 30 settembre 1949 ». (823):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 10,10.